

Fisco

L'Editoriale di Mario Miscali

Web tax: un primo passo per tassare la web economy?

di Mario Miscali - Professore a contratto di diritto tributario presso l'Università LIUC Carlo Cattaneo di Castellanza

Poste le difficoltà a regolare il vero nodo della tassazione delle digital enterprises, ossia l'esistenza o meno di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nella Manovra correttiva 2017 si prevede la cooperazione rafforzata per le imprese che hanno ricavi consolidati superiori al miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nello Stato italiano per un ammontare superiore a 50 milioni di euro. Si tratta di una misura efficace per contrastare l'evasione fiscale?

Le multinazionali "risparmiano" sfruttando le pieghe delle leggi nazionali centinaia di miliardi di dollari all'anno. Ciò crea problemi sia per la sostenibilità delle finanze degli Stati, sia nel rapporto di fiducia con i contribuenti. Allo scopo di ovviare a tali criticità, sono necessarie misure efficaci di **contrasto all'evasione fiscale internazionale** che trova proprio linfa vitale nelle asimmetrie impositive dei vari sistemi tributari. Quali le aree di intervento?

Una prima area è quella della **economia digitale** (Amazon, Google, Apple, etc.) dove le multinazionali, sfruttando la diversità tra luogo in cui avviene la vendita di beni e servizi e luogo in cui può essere tassato il reddito, scelgono lo Stato con la **più ridotta tassazione**.

Una seconda area riguarda le operazioni di mero **arbitraggio fiscale** (ad esempio, doppie deduzioni fiscali, doppie non tassazioni, differimento a lungo termine della tassazione).

In terzo luogo le **politiche finanziarie infragruppo** che comportino l'eccessiva deducibilità dei costi.

In quarto luogo lo **scambio delle informazioni fra Stati** per far emergere la sostanza delle operazioni economiche.

Il Fisco è un pò lo specchio dei tempi. Esaminiamo le **digital enterprises**: la tradizionale tassazione reddituale o patrimoniale è inidonea a tassare i loro redditi. Ciò dipende dalla natura delle operazioni economiche: transazioni virtuali, globali, anonime, dematerializzate difficilmente assoggettabili a tassazione nel Paese della fonte.

I temi di fondo sono la **stabile organizzazione**, che la "dematerializzazione" dell'industria digitale consente di evitare, e la **proprietà di beni immateriali** altamente remunerativi che favoriscono trasferimenti infragruppo allo scopo di minimizzare il carico fiscale (deduzioni per pagamenti di interessi, royalties e service fees).

Le **proposte di soluzione** sono diverse. Innanzitutto occorre segnalare che la Commissione europea ha

definito la strategia basata su tre pilastri per la creazione di un **Mercato Unico Digitale**:

- 1) migliorare l'accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa per i consumatori e le imprese;
- 2) creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano svilupparsi;
- 3) massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale.

Nel Regno Unito trova applicazione una speciale tassa la **Diverted Profits Tax** che rende inopponibili gli accordi stipulati da grandi gruppi con il fine di erodere la base imponibile nel Regno Unito. Mentre Arthur J. Cordell ha elaborato la **bit tax**, un'imposta volta a tassare i dati trasmessi via internet, da applicare al traffico digitale per ogni unità di trasmissione elettronica, cioè il bit. Peraltro questo tributo non tassa il reddito dei soggetti dell'industria digitale, ma gli utilizzatori del web e delle altre infrastrutture telematiche poiché tassa i bit trasmessi.

Nel nostro Paese è stata presentata una **proposta di legge** volta a contrastare l'elusione fiscale nelle transazioni eseguite per via telematica. La proposta di legge, oltre a **modificare** la definizione di **stabile organizzazione**, prevede una ritenuta fiscale del 25 per cento sui redditi derivanti dalle transazioni on line di prodotti o di servizi digitali presso un e-commerce provider estero (imprese senza stabile organizzazione in Italia). La proposta prevede che si considera in ogni caso sussistente una stabile organizzazione in Italia qualora si realizzi una presenza continuativa di attività on line riconducibili all'impresa non residente, per un periodo non inferiore a sei mesi, tale da generare nel medesimo periodo flussi di pagamenti a suo favore, comunque motivati, in misura complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro.

Poste le difficoltà a regolare il vero nodo della **tassazione delle digital enterprises**, ossia l'esistenza o meno di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nella Manovra correttiva 2017 si prevede la

cooperazione rafforzata per le imprese che hanno ricavi consolidati superiori al miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nello Stato italiano per un ammontare superiore a 50 milioni di euro.

Sulla base di tale norma, le **società del web** potranno optare per un **confronto diretto con il Fisco italiano**, chiedendo agli Uffici una valutazione dell'esistenza o meno dei requisiti che possano configurare una stabile

organizzazione. Se dal confronto dovesse emergere la stabile organizzazione, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, l'Agenzia delle Entrate e il contribuente definiranno in contraddittorio i debiti tributari. Debiti che se estinti dal contribuente attraverso l'accertamento con adesione potranno far decadere anche il reato di omessa dichiarazione.